

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 298)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

e dal Ministro del Tesoro
e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FERRARI AGGRADI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUSSO)

NELLA SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 1968

Finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici
e beni strumentali di tecnologia avanzata

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce le disposizioni del titolo IV del più ampio disegno di legge recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia nazionale, già presentato al Senato il 16 settembre 1968 (atto n. 181 del Senato), del quale è stato deliberato il ritiro in quanto, essendo stati alcuni degli interventi da esso previsti inseriti — onde renderne più sollecita l'attuazione — nel decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, in sede di conversione di quest'ultimo nella legge 28 ottobre 1968, n. 1089, si è ravvisata l'op-

portunità di predisporre distinti provvedimenti legislativi per ciascun gruppo delle rimanenti disposizioni, affinché anche l'esame di esse da parte del Parlamento possa effettuarsi con maggiore speditezza.

Questo disegno di legge — i cui motivi d'ordine economico e generale risultano illustrati nella relazione al sopra ricordato disegno di legge di cui all'atto n. 181 del Senato — è in particolare rivolto ad agevolare l'acquisto all'estero di strumenti scientifici di tecnologia avanzata, prevedendo, in relazione a tale finalità, che possano es-

sere concessi, con decreto del Ministro del tesoro, ad enti ed istituti, pubblici e privati, nonchè ad istituzioni universitarie e ad imprese industriali finanziamenti in lire italiane per l'acquisto all'estero dei suindicati strumenti e beni strumentali (sempre che non siano prodotti in Italia), previa deliberazione di apposito Comitato (presieduto dal Ministro del tesoro o da un Sottosegretario da lui delegato e composto di rappresentanti dei Ministeri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica, nonchè da rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'IMI, con l'eventuale partecipazione di esperti tecnici e finanziari), al quale compete altresì di stabilire le modalità delle operazioni, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti (articoli 1, 2, 3).

Gli articoli 4, 5, 6 riguardano il sistema e le modalità per il finanziamento delle spese inerenti alle suindicate provvidenze. A tale scopo l'Ufficio italiano dei cambi viene autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere per un importo massimo corrispondente a 100 milioni di dollari USA, previa consegna di buoni poliennali del Tesoro al portatore, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, che il predetto Ministero è autorizzato ad emettere alla pari, con scadenza non eccedente il 1° aprile 1980, per un importo corrispondente al controvalore in lire italiane della valuta ceduta, facendo fronte alle spese inerenti all'emissione ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità con una aliquota dei proventi dell'emissione medesima ed avvalendosi dell'IMI, mediante stipulazione delle necessarie convenzioni, onde effettuare le suaccennate operazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con decreto del Ministro del tesoro possono essere concessi finanziamenti in lire italiane ad Enti ed Istituti pubblici e privati, istituzioni universitarie ed imprese industriali per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata dei quali non è prevista la produzione in Italia.

Art. 2.

I finanziamenti sono deliberati dal Comitato di cui all'articolo seguente, il quale stabilisce anche le modalità e condizioni delle operazioni ed in particolare determina la durata, la misura degli interessi e le garanzie che dovranno assistere i finanziamenti. Eventuali variazioni saranno autorizzate con la stessa procedura.

Sono applicabili ai finanziamenti previsti dal precedente articolo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, qualora nel relativo decreto di concessione sia previsto, tra le garanzie, il privilegio speciale a norma di detto articolo.

Art. 3.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del tesoro o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro del tesoro su proposta delle Amministrazioni e degli Enti interessati:

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

un rappresentante dell'Istituto mobiliare italiano.

Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti tecnici e finanziari.

Art. 4.

Per gli scopi di cui al precedente articolo 1, l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a cedere al Ministero del tesoro valute estere entro il limite massimo equivalente a 100 milioni di dollari USA.

Al relativo pagamento si provvede mediante consegna all'Ufficio italiano dei cambi di buoni poliennali del Tesoro al portatore che il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere alla pari con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, con scadenza massima al 1° aprile 1980, per in importo pari al controvalore in lire italiane della valuta ceduta.

Ai buoni poliennali suddetti, fruttanti un interesse annuo del 3,50 per cento, pagabile in due semestralità posticipate, sono applicabili le norme del decreto-legge 23

gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Il Ministro del tesoro stabilirà, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli e ogni altra modalità relativa all'emissione e alla consegna dei titoli medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Alle spese derivanti dall'emissione dei buoni previsti dal presente articolo ed al pagamento della prima o delle prime due semestralità di interessi si farà fronte con una aliquota dei proventi della emissione stessa.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro, per effettuare le operazioni di cui al precedente articolo, si avvale dell'Istituto mobiliare italiano — IMI — il quale è autorizzato a perfezionare, per conto del Tesoro dello Stato, tutti gli atti ad esse relativi.

L'Istituto mobiliare italiano provvederà altresì al prelievo presso l'Ufficio italiano dei cambi — per conto del Tesoro dello Stato — delle valute di cui al precedente articolo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare le convenzioni necessarie con l'Ufficio italiano cambi e con l'Istituto mobiliare italiano.

Art. 6.

Gli strumenti ed i beni acquistati con l'utilizzazione dei finanziamenti di cui al precedente articolo 1 sono importati anche in deroga ad eventuali divieti o limitazioni.

Le operazioni previste dai precedenti articoli e tutti i provvedimenti, atti, contratti, formalità relative alle operazioni stesse, le cambiali emesse a favore dell'Istituto mobiliare italiano, nonchè le altre attività contemplate nell'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, godono del trattamento tributario di cui allo stesso articolo.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.